



PROT. N. 5874 DEL 17.04.2024

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 1696-1/2024, Romano Matteo c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del provvedimento del 27.03.2024 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con decreto del 27.03.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1696-1/2024, Romano Matteo c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo pec dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso di merito con contestuale istanza cautelare presentato dal sig. Romano Matteo;
- procura alla lite sottoscritta dal sig. Romano Matteo in favore dell'avvocato Filippo Alessi e dallo stesso sottoscritta per autenticazione;
- decreto di fissazione udienza e autorizzazione notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c del 27.03.2024;
- graduatoria definitiva intermedia della selezione di n. 24 operatori da impiegare nei servizi di raccolta e spazzamento condotta dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;
- relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata del 28.03.2024;
- richiesta di pubblicazione degli atti di causa sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. con valore di notificazione ai controinteressati.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Triboli

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO

PROCEDIMENTO di merito con contestuale istanza cautelare

E richiesta notifica per pubblici proclami

Ricorso Nell'interesse del sig. ROMANO MATTEO nato a Messina il 01\06\1978 codice fiscale RMNMTT78H01F158A residente in Messina via Rosini, 10 cap 98137 email romano.matteo78@gmail.com ed elettivamente domiciliato in Messina via Santa Maria del selciato, 4 presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi che lo rappresenta e difende per mandato allegato al presente atto pec avvalessi@pec.giuffre.it cod. fisc. LSSFPP60M16F158F

CONTRO

Messinaservizi Bene Comune spa codice fiscale 03459080838 in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Messina Piazza unione europea cap 98122 Messina

Controinteressato

Puglisi Fabio nato a Messina il 14\01\1988 collocato al n. 43 della graduatoria definitiva intermedia con il punteggio di 31,70

per l'annullamento,

nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Graduatoria definitiva intermedia del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 24 operatori , livello J ccnl Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel comune di Messina a tempo pieno e indeterminato, pubblicata sul sito web della Commissione in data 23 ottobre 2023 nella parte in cui ha eliminato il ricorrente per avere superato il limite di età , in uno con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il



ricorrente e nella parte di interesse; il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la eliminazione del limite di età e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nonché, occorrendo, per la condanna della Messina servizi Bene Comune spa al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga il soddisfacimento della pretesa de qua ai fini della reinclusione nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

FATTO

A seguito dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami di n. 24 operatori Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel comune di Messina , il ricorrente ha presentato la propria candidatura ed è stato ammesso alla partecipazione del concorso per titoli ed esami giusta acquisizione al protocollo n. 01714-02251 DEL 14\06\2023 .

Il ricorrente ha partecipato alle prove del concorso in epigrafe e in data 19\07\2023 si è sottoposto al test ammissivo giusta attestazione di partecipazione alla prova di esame rilasciata dalla segretaria della commissione dott.sa Deganello Gaia Rebecca .

Il ricorrente ha riportato il punteggio di **32,69** (risultato del test a risposta multipla) avendo effettuato su un totale di n. 48 domande di cui 3 di riserva, , n. 35 risposte corrette , n. 3 omesse e n. 7 errate .

Ha pertanto atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale dal momento che ai sensi dell'art. 10 dell'avviso pubblico di selezione, alla graduatoria definitiva accedono i candidati che hanno conseguito un punteggio complessivo del valore di n. 30 punti ai fini



della formazione di un elenco dal quale attingere secondo necessità con validità di tre anni .

Che con provvedimento n. 24 del 07 febbraio 2024 prot. 2076 dd 07\02\2024 è stata pubblicata la graduatoria definitiva intermedia per i primi 50 candidati e dove in base al punteggio conseguito il ricorrente avrebbe dovuto essere collocato al 43 posto nella graduatoria, il suo nominativo non è stato inserito .

Fatta richiesta di accesso agli atti della procedura l'azienda partecipata ha comunicato le ragioni della sua esclusione che si trascrivono integralmente per la diretta consultazione :

<< escluso per superamento limiti di età previsto dall'art. 2 punto a) dei requisiti di ammissione alla selezione il candidato Romano Matteo all'atto della presentazione della domanda [14 giugno 2023] aveva età anagrafica pari a 45 anni e 13 giorni il candidato risulta padre di tre figli per i quali ottiene l'aumento di n. 3 anni sull'età anagrafica posseduta e risulta avere prestato servizio di lega obbligatorio dal 18\03\1997 al 15 \01\1998 per un totale di n. 303 giorni di servizio pertanto la deroga massima attribuibile al candidato Romano Matteo era pari ad una età anagrafica massima per partecipare alla sezione pari a 44 anni e 302 giorni alla data di presentazione della domanda il candidato aveva una età anagrafica superiore all'età anagrafica massima consentita dal dpr 487\1994 >> Queste le prescrizioni del bando al punto a) dell'art. 2 [avere i requisiti anagrafici di cui all'art. 2 n. 2 del D.P.R. 487/1994 e più precisamente: età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40.... Omissis... Il limite di età di 40 anni è elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. ... omissis... d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non



superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati, già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, Marina o Aeronautica, cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.]

Va preliminarmente rilevato che il ricorrente non ha superato alcun limite massimo di età potendo contare sulla maggiorazione di un anno per il rapporto di coniugio, tre anni per i figli a carico e per i 303 giorni del servizio di leva effettivo espletato.

Ma, a prescindere da quanto sopra, il limite così come stabilito nel bando è da ritenersi illegittimo.

La domanda del ricorrente oltre alle pronunzie locali sembra ulteriormente suffragata da recentissime pronunzie delle Corti di Merito e in particolare dopo la pronunzia del Tribunale di Palermo anche la Corte di appello lavoro di Milano (cfr. Sent. 695\2019 dd. 16\05\19 r.g. 1378\2018) condivide il principio di proporzionalità e ragionevolezza secondo la disposizione di cui all'art. 3 comma 6 legge 127\97 che prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da PA non è soggetta a limiti di età salvo deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

A ciò aggiungasi la disposizione di cui al Dlgs 216\2003 che ha attuato la direttiva comunitaria 2000\78\ce secondo la quale nessuno può essere discriminato fin dall'accesso all'occupazione in ragione della propria età.

La norma è particolarmente stringente dato che una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata, segnatamente, all'età



costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa .

Tale rigore è stato condiviso anche dalla stessa partecipata nella adozione del relativo regolamento in considerazione del fatto che non si privilegiano particolari performance dei candidati e la loro capacità fisica dal momento che possono accedere senza limiti tutti coloro i quali sono appartenenti alle forze armate, gli invalidi civili per lo svolgimento delle medesime mansioni degli idonei e gli stessi già appartenenti alla società partecipata –

In ogni caso la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazioni»

Ancora sul punto nel caso si tratti di assunzione di lavoratori da inquadrare in livello per cui è sufficiente aver assolto l'obbligo scolastico – così com'è nel caso in oggetto - MessinaServizi Bene Comune s.p.a avrebbe dovuto rispettare le procedure selettive previste per il pubblico impiego. Nello specifico bisogna fare riferimento all'art. 3, comma 6, l. 127/97 secondo cui nel caso di concorso indetto da pubbliche amministrazioni la partecipazione ad esso non è soggetta a limiti di età, salvo eventuali deroghe previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.

Inoltre, se si guarda al caso in esame non esiste alcun regolamento specifico che prevede l'apposizione di un limite d'età per l'assunzione nel ruolo di operatore ecologico, né sussistono necessità di servizio che possano giustificare una simile scelta.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA



Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego ed attribuzione di un punteggio virtualmente utile per superare la soglia di utile collocazione in graduatoria del ricorrente , Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo l'evento dannoso (la perdita della possibilità di entrare in servizio), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396) in ragione della persistente scelta di non rettificare la graduatoria.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite.

Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n.



9049). Parte ricorrente infatti, come appare icu oculi evidente, ha subito tanto un danno da mancata assunzione , quanto da perdita di chance.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Nella specie, appare icu oculi che sussista il fumus boni iuris in quanto la Società ha arbitrariamente preso la decisione di escludere una fascia di lavoratori senza alcuna ragione logica e/o giuridica e pertanto la clausola del bando qui contestata non può che ritenersi illegittima.

Sussiste, peraltro, ancora interesse alla pronuncia giacchè:

- non sono ancora decorsi i 12 mesi previsti dal contratto dei soggetti frattanto assunti e collocati in graduatoria alla virtuale posizione del ricorrente;
- è possibile, come è già accaduto, che la Società continuerà ad attingere da questa graduatoria per eventuali future assunzioni.

Sul periculum.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il periculum in mora, in quanto il ricorrente risulta oggi ancora disoccupato e con quattro persone a carico, tra cui tre minori.

È notorio che specialmente nel sud d'Italia il tasso di disoccupazione sia molto elevato e che la situazione pandemica in corso abbia reso e renda estremamente difficile trovare un'occupazione.

Pertanto, è di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria di cui si discute sia situazione idonea a causare al sig. Romano un grave e irreparabile pregiudizio economico e personale.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola del bando per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.



Sul punto, codesto Tribunale, ha chiarito che “nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare” (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

Inoltre, è doveroso precisare che la procedura di selezione non è stata interrotta tanto che la Società è giunta a stilare la graduatoria definitiva intermedia ed ha iniziato a procedere con le assunzioni. Se nel bando non fosse stata inserita la clausola illecita qui contestata, considerato il suo punteggio, sarebbe già stato avviato al lavoro ed avrebbe, pertanto, potuto iniziare a garantire alla sua famiglia il giusto supporto economico.

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Si aggiunga che la esclusione dalla graduatoria ingiusta ed illegittima dell'odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento. Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente il suo riposizionamento tra i primi 50 in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Si impone pertanto l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.



Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui è stato possibile reperire i recapiti. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione resistente .

Per quanto sopra esposto si chiede previa fissazione della prescritta udienza di comparizione e trattazione di volere accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

1)PRELILIMARMENTE voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi collocando il ricorrente al posto 43[^] della graduatoria finale previo annullamento del provvedimento di esclusione per il limite di età insussistente per le ragioni tutte esposte in premessa ;

2) accertare e dichiarare che il sig. Romano Matteo alla data di scadenza del bando di concorso non aveva superato il 45 anno di età tenuto conto delle ragioni di innalzamento per rapporto di coniugio, carichi di famiglia e espletamento del servizio di leva ;

2) in ogni caso e sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità del bando di concorso nella parte in cui stabilisca il limite massimo dei 40 anni per i candidati senza alcuna limitazione psico fisica e totalmente abili al servizio riconoscendo e dichiarando illegittima la previsione del limite di età tra i requisiti di partecipazione al bando di selezione per numero 24 operato di livello J CCNL



Utilitalia requisito assolutamente discriminatorio e comunque non previsto dalla legge che tale limite ha escluso :

3) Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ;

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è esente dal contributo atti giudiziari per la dichiarazione reddituale prodotta .

Si richiede la notifica per pubblici proclami mediante inserimento nel sito Web della Messinaservizi bene comune spa

Si producono i documenti come da separato indice.

Messina 25 marzo 2024

Avv. Filippo Alessi



MANDATO PROFESSIONALE

IL sottoscritto ROMANO MATTEO nato a Messina il 01/06/1978 codice fiscale RMNMTT78H01F158A residente in Messina via Rosini, 10 cap 98137 email romano.matteo78@gmail.com con il presente atto nomina e costituisce suo difensore l'avv. Filippo Alessi cod. fisc. LSSFP60M16F158F pec avvalessi@pec.giuffre.it del foro di Messina affinché lo rappresenti e difenda nel procedimento innanzi al TRIBUNALE DI MESSINA sezione lavoro contro Messinaservizi bene comune spa

Conferisce al nominato difensore ogni potere procuratorio in ogni stato fase e grado del presente procedimento anche in fase di reclamo mediazione ivi compresa la facoltà di richiederla la conciliazione giudiziale od altro istituto all'uopo ritenuto deflattivo del contenzioso. **Preso visione** sull'informativa dei dati sensibili nonché di quella relativa al d.lgs. 56/2004 esprime il consenso previsto dalla legge 675/1996 in relazione al trattamento dei dati personali da parte dell'avv. Alessi Filippo per le finalità indicate nonché il consenso alla diffusione e trasferimento all'esterno dei dati stessi. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto già esperito con esito negativo. Dichiaro inoltre di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Dichiaro di essere stato informato della complessità del caso e di essere stato edotto della sussistenza di polizza assicurativa per il rischio professionale da parte dell'avv. Alessi contratta con la compagnia GENERALI S.p.a.

Revoco ogni precedente mandato professionale confermando l'esclusività del presente mandato in favore dell'avv. Filippo Alessi

Messina li 25 \ marzo \ 2024

Romano Matteo

Anche per autentica





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Rando

letto il ricorso ex art.700 c.p.c. che precede;

esaminati gli atti allegati;

ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i potenziali controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

p.q.m.

fissa l'udienza del 16.5.2024,

Manda alla ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il presente decreto entro il termine di giorni 30, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro il medesimo termine.

dispone che l'udienza del 16/5/2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 16/5/2024 per il deposito di tali note,



Si comunichi.

Messina, 27/03/2024

Il Giudice


Roberta Rando



**GRADUATORIA DEFINITIVA INTERMEDIA - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
DI NUMERO VENTQUATTRO OPERATORI PER SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO NEL COMUNE DI
MESSINA**

Nominativo	Data di nascita	Luogo di nascita	Posizione finale	Punteggio definitivo	Punteggio test	Punteggio titoli
RANDAZZO ANTONINO	15/02/1984	PALERMO	1	41,02	37,02	4
LOCOROTONDO GIOVANNI	22/06/1992	MESSINA	2	40,68	39,68	1
SCOPELLITI GABRIELE	09/08/1995	MESSINA	3	40,35	38,35	2
LATTUCA AMELIA	28/08/1984	MESSINA	4	40,35	38,35	2
STAMATE ALEXANDRU VASILICA MIHAITA	01/07/1991	IASI (Romania)	5	39,69	35,69	4
GALEANO GIOVANNI	25/07/1988	MESSINA	6	39,69	35,69	4
UCCHINO GIOVANNI	22/02/2002	MESSINA	7	39,68	39,68	0
MORABITO COSIMO	07/09/1988	MESSINA	8	39,68	39,68	0
CATALANO GIANVINCENZO	28/10/1983	MESSINA	9	39,35	38,35	1
TRICOMI FRANCESCO	03/01/1995	MESSINA	10	39,02	36,02	3
SACCA' ROSA	14/06/1990	MESSINA	11	39,02	35,02	4
ALLONE DANIELE	19/10/1980	MESSINA	12	38,37	30,37	8
PARLAVECCHIO ROSSELLA	16/11/1991	MESSINA	13	38,02	36,02	2
PUMA GIUSEPPE	24/03/1990	PALERMO	14	38,02	37,02	1
CERNIGLIA CETTINA	09/05/1987	MESSINA	15	38,02	37,02	1
BARILA' GIUSEPPA	29/06/1982	MESSINA	16	38,01	36,01	2
RANDO GIANMARCO	18/08/1989	MESSINA	17	37,36	33,36	4
CACCAMO GAETANA	23/08/1985	MESSINA	18	37,36	34,36	3
MODICA GIACOMO	17/09/1986	ERICE (TP)	19	37,03	33,03	4
ALLONE GIACOMA	16/09/1993	MESSINA	20	36,69	35,69	1
GIORDANO ALBERTO	17/07/1995	MESSINA	21	36,69	35,69	1
LE DONNE LEONARDO MARIO	06/12/1994	MESSINA	22	36,69	34,69	2
PARRINO GIUSEPPE	03/03/1990	MESSINA	23	36,02	33,02	3
MIRANTI ALESSANDRO	31/07/1991	PETRALIA SOTTANA (PA)	24	35,69	34,69	1
PALMERI MARCO	04/03/1998	MESSINA	25	35,69	34,69	1
SILIPIGNI GIUSEPPE	30/06/1989	MESSINA	26	35,69	33,69	2
MAGAUDDA GIANLUCA	02/02/1989	MESSINA	27	35,36	34,36	1
ROSACI MARGHERITA	09/07/1985	MELITO DI PORTO SALVO (RC)	28	35,36	34,36	1
SAVASTA SANTI	17/11/1984	MESSINA	29	35,36	34,36	1
MIDIRI SALVATORE	02/01/1988	MESSINA	30	35,04	29,04	6
PULIAFITO NATALE	31/01/1989	MESSINA	31	35,03	33,03	2
RUGGERI DANIELE	02/10/1985	MESSINA	32	35,02	35,02	0
TOSCANO DOMENICO	31/10/1981	MESSINA	33	34,70	31,70	3
TODARO DAVIDE	10/05/1981	MESSINA	34	34,70	31,70	3
LA SPEME STEFANO	21/03/1990	MESSINA	35	34,70	30,70	4
QUATTROCCHI GABRIELE	04/10/1988	MESSINA	36	34,70	31,70	3
SALANITRO ALBERTO	01/09/1987	MESSINA	37	34,70	31,70	3
VINCI FRANCESCO	06/05/1983	MESSINA	38	34,70	31,70	3
MONDELLO CARLO	01/10/1992	MESSINA	39	34,03	29,03	5
ZAFFINO GIUSEPPE	09/03/1999	MESSINA	40	34,03	33,03	1
PELLEGRINO FABIO	15/03/1982	MESSINA	41	33,70	29,70	4
UTANO FRANCESCO	31/12/1984	MESSINA	42	33,03	33,03	0
PUGLISI FABIO	14/01/1988	MESSINA	43	31,70	30,70	1

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Michele Trimboli



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv Filippo Alessi iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina (CF: LSSFPP60M16F158F) , quale difensore

di **matteo romano** (CF: RMNMTT78H01F158A)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **romano_contro_messina_servizi_ricorso depositato.pdf.p7m (romano_contro_messina_servizi_ricorso__depositato.pdf.p7m)** atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
- **decreto fissazione udienza.pdf.p7m (decreto_fissazione_udienza.pdf.p7m)** atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
- **graduatoria e controinteressati.pdf.p7m (graduatoria_e_controinteressati.pdf.p7m)** atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
- **RELAZIONE DI NOTIFICA per pubblici proclami .pdf.p7m (RELAZIONE_DI_NOTIFICA__per_pubblici_proclami_.pdf.p7m)** atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
- procura alle liti conferita dalla parte rappresentata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore (**romano_procura.pdf.p7m**).

a:

messinaservibene comuna spa , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC messinaservibenecomune@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (inipec) affinché ne curi la notifica ai controinteressati di cui all'allegato elenco mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro il medesimo termine di giorni 30 per il periodo dal 28 marzo 2024 al 28 aprile 2024

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Tribunale di messina sezione lavoro GI dott. rando nel procedimento di cui al n. di RG: 1696-1/2024 e che i documenti allegati sono conformi a quelli estratti digitalmente dal relativo fascicolo telematico

Luogo e data: Messina , 28/03/2024

F.to digitalmente da
Avv. Filippo Alessi

RELAZIONE DI NOTIFICA

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS DELLA

LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART. 55 LEGGE 19 GIUGNO 2009, N. 69

Io sottoscritto Avv. FILIPPO Alessi, C.F. LSSFPP60M16F158F iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e dell'art. 55 della legge 19 giugno 2009,

n. 69, nell'interesse di

COGNOME NOME	CODICE FISCALE
Romano Matteo	RMNMTT78H01F158A

per cui si procede alla presente notifica

NOTIFICO

come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, l'originale informatico dell'atto, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo avvalessi@pec.giuffre.it, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde"), all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato e comunque tratto, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53/1994, dal citato elenco pubblico previsto dal l'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde") e/o dal Registro PP.AA. e/o dall'indice dei professionisti e delle imprese, brevemente INIPEC consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>;

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A., con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante pro tempore, ivi trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato

messinaservizibenecomune@pec.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità di tutti gli atti notificati rispetto all'originale da cui sono stati estratti.

Avv. Alessi Filippo

Indicazione dei controinteressati: Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito

pubblicata sul sito di Messina Servizi Bene Comune Spa nonché all'interno della graduatoria

raggiungibile tramite questo link sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. nella sezione SOCIETA' TRASPARENTE -> SELEZIONE DEL PERSONALE -> RECLUTAMENTO DEL PERSONALE -> AVVISI DI SELEZIONE ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa decorrente dal 17 maggio 2023 ore 13,00 al 16 giugno 2023 ore 13,00 (prorogato fino al 26 giugno 2023 ore 13,00)

5. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez.

Lavoro del Tribunale di Messina con decreto del 27 marzo 2024 ;

6. Testo integrale del ricorso

Via pec messinaservizibenecomune@pec.it

Messina, 28 marzo 2024

Avv. Filippo Alessi

Oggetto: notifica per pubblici proclami nel ricorso proposto da ROMANO MATTEO Contro Messina Servizi Bene Comune Spa (Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, n. 1696\1\2024 R.G.)

Il sottoscritto Avv.to Alessi filippo , procuratore costituito del Sig. ROMANO MATTEO nel giudizio indicato in oggetto, in forza del decreto reso in data 28 ,marzo 2024 dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando

CHIEDE

- la pubblicazione dell'avviso, della copia del ricorso introduttivo, del decreto di cui sopra sul sito web di Messina Servizi Bene Comune SPA;

Per gli incumbenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità:

- l'ordinanza, l'avviso e la presente richiesta in allegato alla pec;
- il ricorso

In conformità all'ordine del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, si prescrive di:

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, e l'avviso:
- curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati, il ricorso, l'ordinanza e l'avviso;
- provvedere immediatamente ai detti incumbenti giacché il termine complessivo concesso dal Tribunale è di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e dunque entro la data del 28 Aprile 2024.

Chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione del pubblico proclama con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta-
con osservanza

Avv. Filippo Alessi